

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 13 al 21 febbraio 2019)

INDICE

CASINI ed altri: sulla salvaguardia della filiera italiana dello zucchero (4-00445) (risp. CENTINAIO, <i>ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ed il turismo</i> )	Pag. 395	<i>ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ed il turismo</i>	405
CONZATTI: sullo svolgimento delle funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore da parte dei consulenti del lavoro (4-01215) (risp. BONAFEDE, <i>ministro della giustizia</i> )	398	DE PETRIS: sulla coltivazione di mais OGM da parte di un agricoltore in Friuli-Venezia Giulia (4-00953) (risp. CENTINAIO, <i>ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ed il turismo</i> )	413
DE BERTOLDI, URSO: sui tagli all'agricoltura previsti dalla proposta di bilancio 2021-2027 della Commissione europea (4-00109) (risp. CENTINAIO, <i>ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ed il turismo</i> )	402	QUAGLIARIELLO: sull'importazione di olio d'oliva dalla Tunisia (4-00928) (risp. CENTINAIO, <i>ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ed il turismo</i> )	417
DE BONIS ed altri: sull'assegnazione in esclusiva dei diritti di moltiplicazione e commercializzazione delle sementi del grano duro "Cappelli" (4-00861) (risp. CENTINAIO,		RAUTI ed altri: sulle conseguenze sull'agricoltura del maltempo del 15-16 luglio 2018 nel mantovano (4-00530) (risp. CENTINAIO, <i>ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ed il turismo</i> )	421

CASINI, BERNINI, MANCA, CANGINI. - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.* - Premesso che:

il 1° ottobre 2017, è venuto a cessare un sistema di regole di mercato per lo zucchero che durava dal 1968 ed ha avuto inizio una nuova era, senza più quote di produzione fissate per ciascun Paese e operatore. Per la campagna europea 2017-2018 è prevista una produzione di 20,5 milioni di tonnellate (4 in più rispetto al 2016-2017) a fronte di un consumo di 17,6 milioni di tonnellate ed eccedenze superiori ai 3,5 milioni di tonnellate. Francia e Germania, che rappresentano già oltre il 50 per cento della produzione, hanno aumentato le loro produzioni di oltre il 30 per cento;

l'ultima rilevazione ufficiale resa nota dalla Commissione europea, risalente purtroppo solo a marzo 2018, presenta un prezzo medio dello zucchero nell'Unione a valori bassissimi mai toccati prima (376 euro per tonnellata), che si collocano ben al di sotto del prezzo di riferimento di 404 euro per tonnellata, fissato dai regolamenti UE,

in tale contesto, l'Italia è diventata la principale destinazione dello zucchero eccedentario proveniente dai grandi Paesi produttori dell'Unione, come Francia e Germania, che oltretutto vendono a prezzi anche inferiori rispetto a quelli praticati nel Paese d'origine, nonostante gli ingenti costi di trasporto necessari;

il drastico calo del prezzo dello zucchero, oltre il 30 per cento in pochi mesi, non solo sta avendo conseguenze pesantissime sui bilanci delle imprese saccarifere, ma anche un impatto inevitabile sul livello di remunerazione della barbabietola, che rappresenta oltre il 50 per cento del costo di produzione dello zucchero. Come anche confermato dalle associazioni europee dei produttori di zucchero (CEFS), dei bieticoltori (CIBE) e da autorevole stampa internazionale, gli attuali prezzi non sono sostenibili nemmeno per i produttori europei più competitivi;

la cooperativa COPROB, presente sul mercato con il marchio "Italia Zuccheri", è la principale realtà produttrice di zucchero italiana con 500 dipendenti, di cui 300 fissi e 200 stagionali; associa circa 7.000 aziende agricole distribuite tra l'Emilia-Romagna e il Veneto che coltivano 30-32.000 ettari di barbabietole. Grazie anche agli ingenti investimenti in innovazione, che hanno portato ad un aumento del potenziale produttivo del 30

per cento, la cooperativa di nei suoi due stabilimenti di Minerbio (Bologna) e Pontelongo (Padova) ha oggi una capacità produttiva di 300.000 tonnellate;

il 26 marzo 2018 COPROB ha lanciato un "patto per lo zucchero italiano" per chiedere a istituzioni, clienti agroindustriali italiani e distributori di sostenere un'equa valorizzazione dello zucchero al 100 per cento italiano e all'Europa misure di tutela adeguate per la continuità delle filiere bieticolo-saccarifere mediterranee;

l'80 per cento dei circa 600.000 prodotti alimentari realizzati a livello industriale, disponibili presso la grande distribuzione, contiene zucchero. Mantenere l'attuale "zoccolo duro" di produzione italiana, che oggi copre il 20 per cento del fabbisogno di zucchero nazionale, rimane fondamentale. Senza produzione, l'Italia sarebbe uno dei pochi Paesi al mondo con un consumo di zucchero di 1.600.000 tonnellate essendo il terzo mercato di consumo in Europa a non disporre di una produzione nazionale;

l'Italia, in assenza di interventi urgenti, rischia quindi di rimanere senza una riserva strategica di zucchero, perdendo la produzione di una materia prima per il *made in italy* dei prodotti alimentari italiani e la scomparsa della bieticoltura, che dal punto di vista agronomico rappresenta un importante esempio d'integrazione orizzontale di filiere agroalimentari basata sulla migliore pratica della rotazione tra colture e su un positivo impatto ambientale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione della filiera bieticolo-saccarifera italiana rappresentata dalla cooperativa COPROB Italia Zuccheri e quali misure urgenti intenda attuare per tutelare la filiera italiana e i relativi posti di lavoro, considerato anche che ogni zuccherificio porta sul territorio un valore di circa 100 milioni di euro all'anno (fonte: European house Ambrosetti);

se intenda convocare al più presto un apposito tavolo che coinvolga tutte le istituzioni nazionali e regionali e gli operatori della filiera, clienti agroindustriali italiani e distributori, al fine di sostenere un'equa valorizzazione dello zucchero al 100 per cento italiano e favorire *partnership* per garantire nel breve-medio termine l'adeguato approvvigionamento di prodotto;

se intenda valutare, insieme con la Conferenza Stato-Regioni, un aumento del sostegno accoppiato per la barbabietola, considerato che la repentina notevole riduzione del prezzo zucchero impatta inevitabilmente anche sulla barbabietola;

quali interventi intenda mettere in atto per impedire sul mercato italiano comportamenti a limite della violazione della concorrenza da parte di operatori francesi e tedeschi;

se intenda attivarsi in sede europea, nei prossimi Consigli dei Ministri agricoltura UE, per chiedere l'urgente attivazione dell'ammasso privato per lo zucchero, che è l'unica misura prevista dai regolamenti UE per fronteggiare le crisi dei mercati agricoli e, in secondo luogo, l'attivazione di misure strutturali per riequilibrare il mercato europeo dello zucchero.

(4-00445)

(31 luglio 2018)

RISPOSTA. - Preme anzitutto rilevare che il Ministero presta particolare attenzione alla crisi che sta interessando il comparto saccarifero. L'attività bieticolo-saccarifera italiana, infatti, rappresenta un valore complessivo da tutelare per il sistema Paese, per l'importanza agricola, industriale e di approvvigionamento dell'alimentare italiano.

In tale direzione, in occasione del Consiglio europeo dei Ministri dell'Agricoltura e della Pesca del 19 novembre 2018 e, da ultimo, il 3 dicembre durante un incontro con il commissario europeo all'agricoltura Hogan, è stata rappresentata la preoccupazione italiana per la tenuta del settore saccarifero nazionale (a causa delle basse quotazioni del mercato dello zucchero che stanno penalizzando l'intera filiera), ed è stata ribadita l'esigenza di affrontare in modo approfondito le problematiche connesse.

Si è così ottenuto dalla Commissione europea la costituzione di un "Gruppo ad alto livello" incaricato di discutere delle questioni che stanno affannando il comparto. In tale contesto, il Ministro ha inoltre evidenziato la necessità di attivare misure di sostegno al settore saccarifero nel breve e medio periodo, in particolare attraverso lo stoccaggio privato, e gli interventi eccezionali previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013.

Nonostante la Commissione non ritenga, al momento, sussistenti le condizioni per attivare tali misure, il Ministero prosegue nel proprio intento, a livello nazionale ed europeo, per garantire un sostegno concreto al settore attraverso possibili soluzioni finalizzate a rafforzare e migliorare l'intera filiera.

In tal senso, nell'ambito delle misure di sostegno ai redditi al settore bieticolo-saccarifero, considerate le difficoltà strutturali del comparto e la sua importanza strategica, il Ministero ha già attivato a livello nazionale il sostegno accoppiato previsto dall'articolo 52 del regolamento (UE) n.

1307/2013 nell'ambito dei pagamenti diretti. Peraltro, per fronteggiare l'attuale crisi delle quotazioni, è stato aumentato lo stanziamento di tale sostegno portando il plafond complessivo a 22,3 milioni.

Per incrementare la competitività del settore, il Ministero intende costituire un Tavolo tecnico nazionale per definire gli interventi necessari allo scopo, anche attraverso la realizzazione di accordi di *partnership* tra attori attivi nella produzione e distribuzione alimentare, interessati ad instaurare una relazione fondata su logiche di valorizzazione dell'italianità dei prodotti.

Per promuovere e valorizzare l'intero settore occorre tra l'altro, enfatizzarne i punti di forza che ci contraddistinguono nel mondo. In tale direzione, come indicato nel Programma di Governo, si ritiene prioritario adottare un sistema di etichettatura corretto e trasparente che garantisca una migliore tutela dei consumatori. In particolare, per quanto riguarda l'indicazione d'origine della materia prima in etichetta, come nel caso dello zucchero (la cui attuale indicazione, secondo la normativa europea, è "provenienza UE"), è intenzione attivarsi affinché sia consentito di indicare in etichetta la provenienza italiana.

Preme inoltre rilevare che la delegazione italiana ha sempre rappresentato alla Commissione europea la necessità di predisporre, dopo la fine delle quote, un puntuale e più attento monitoraggio del mercato dello zucchero, nonché di valutare l'attivazione di possibili strumenti di sostegno per quei Paesi, come l'Italia, dove il settore saccarifero è maggiormente esposto a seguito della liberalizzazione.

Si evidenzia al riguardo che la Commissione, su sollecitazione del nostro Paese, ha modificato la rilevazione mensile delle quotazioni dello zucchero, rendendola così più rappresentativa a livello di macro-regioni.

Si assicura il continuo impegno del Governo nell'affrontare e proporre tutte le soluzioni possibili per risolvere tempestivamente le questioni aperte, nell'obiettivo di salvaguardare un settore strategico dell'agro-industria italiana e i lavoratori del settore agricolo e industriale interessati.

*Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*

CENTINAIO

(11 febbraio 2019)

---

CONZATTI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

all'esito di un lavoro tecnico durato oltre 4 anni, nato in seno alla commissione presieduta dal dottor Renato Rordorf, presidente di sezione della Corte di cassazione, e istituita presso l'ufficio legislativo del Ministero della giustizia con decreto del Ministro del 28 gennaio 2015, con il compito fondamentale di introdurre strumenti volti a far emergere in via preventiva lo stato di crisi dell'impresa attraverso una riforma della disciplina concorsuale non più episodica e stratificata, bensì organica e sistematica, il 10 gennaio 2019 il Consiglio dei ministri, acquisito il prescritto parere non vincolante delle competenti Commissioni di Camera e Senato, ha approvato, in esame definitivo, lo schema di decreto legislativo che, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, introduce il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;

il testo approvato aggiunge gli iscritti all'albo dei consulenti del lavoro a quelli iscritti all'albo degli avvocati e all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili tra i soggetti che possono essere nominati per svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore nelle crisi di impresa: tale ampliamento di competenze non era mai stato ipotizzato negli anni di lavoro tecnico preparatorio di questa importante e delicata riforma. Non è quindi possibile avere contezza delle valutazioni tecniche e giuridiche che hanno determinato questa scelta da parte del Consiglio dei ministri;

evidenziato che:

per la dottrina, lo svolgimento di funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore da parte dei consulenti del lavoro esula completamente dall'oggetto della loro attività (art. 2 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro). A riprova di ciò l'esame di Stato di consulente del lavoro non contempla né elementi di diritto commerciale, né elementi di diritto fallimentare, entrambi ben presenti invece nelle rispettive prove di esame di Stato delle professioni di avvocato e di dottore commercialista, che tradizionalmente svolgono le funzioni di curatori, commissari giudiziali e liquidatori nelle crisi d'impresa;

la stessa nota tecnica del Ministero della giustizia in risposta al parere formulato dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) del Senato a tale proposito riporta: "non si condivide l'osservazione, considerato che il compito di curatore, commissario giudiziale o liquidatore richiedono competenze contabili e di gestione dell'attività di impresa e della liquidazione che non rientrano nell'ambito delle competenze tipiche del Consulente del Lavoro. Peraltro, quando la procedura dovesse richiedere tali competenze, il tribunale potrà avvalersi del potere che gli è attribuito dall'art. 49, comma 3, lettera b), di affiancare al curatore, immediatamente, esperti per l'esecuzione di compiti specifici";

senza alcuna traccia delle ragioni tecniche e giuridiche a fondamento della decisione assunta dal Governo, vengono attribuite a una professione le competenze di curatori, commissari giudiziari e liquidatori nelle crisi d'impresa, non proprie della medesima e per materie che sino ad oggi non rientrano tra quelle oggetto dell'esame di Stato per accedere al titolo professionale di consulente del lavoro;

ci si interroga se l'inserimento improvviso della figura del consulenti del lavoro all'art. 358 del decreto legislativo possa essere il frutto non di valutazione attenta ma una risposta politica alla richiesta dell'ordine dei consulenti del lavoro formulata nel corso della propria audizione al Senato preso la 2<sup>a</sup> Commissione: "Al fine di perseguire a pieno le disposizioni del legislatore delegante nell'interesse di 'armonizzare le procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori (...)' si chiede che i Consulenti del Lavoro, quali professionisti specializzati di riferimento, facciano parte a pieno titolo dei soggetti indicati all'articolo 358 dello schema di decreto attuativo della legge delega sulla riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza",

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni tecniche e giuridiche che hanno determinato la scelta di estendere la funzione di curatore, commissario giudiziale e liquidatore nelle crisi d'impresa ai consulenti del lavoro, nonostante un secco e motivato parere contrario delle strutture tecniche del Ministero;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che tale estensione di conoscenze tecniche e giuridiche per i consulenti del lavoro, non certificate dal superamento di un qualificante esame di Stato, non necessiti di un periodo di sospensione dell'entrata in vigore della norma per analizzare con attenzione le eventuali ricadute, al fine di evitare futuri interventi legislativi volti a sanare una situazione che al momento parrebbe determinare non benefici ma danni alle imprese per assenza attuale delle necessarie competenze in questi professionisti.

(4-01215)

(6 febbraio 2019)

RISPOSTA. - Con l'atto di sindacato ispettivo, nel fare riferimento al nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza che nel testo definitivamente approvato aggiunge gli iscritti all'albo dei consulenti del lavoro tra i soggetti che possono essere nominati per svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore nelle crisi d'impresa, sollevando per-

plexità in merito alle competenze professionali di tale categoria di soggetti atteso che l'esame di Stato per divenire consulenti del lavoro non contempla né elementi di diritto commerciale né elementi di diritto fallimentare, chiede di sapere quali siano le ragioni tecniche e giuridiche che hanno determinato la scelta di estendere la funzione di curatore, commissario giudiziale e liquidatore nelle crisi d'impresa ai consulenti del lavoro, nonostante un secco e motivato parere contrario delle strutture tecniche del Ministero e se il Ministro della Giustizia non ritenga che tale estensione di conoscenze tecniche e giuridiche per i consulenti del lavoro, non certificate dal superamento di un qualificante esame di Stato, non necessiti di un periodo di sospensione dell'entrata in vigore della norma per analizzare con attenzione le eventuali ricadute, al fine di evitare futuri interventi legislativi volti a sanare una situazione che al momento parrebbe determinare non benefici, ma danni alle imprese per assenza attuale delle necessarie competenze in questi professionisti.

Va preliminarmente considerato che la riforma della disciplina fallimentare persegue l'obiettivo di favorire soluzioni della crisi di impresa incentrate sulla prosecuzione dell'attività aziendale in un'ottica conservativa, sostituendo il fallimento con la liquidazione giudiziale, così da offrire all'imprenditore una seconda opportunità favorendo, al contempo, la tutela del ceto creditorio.

La crisi di impresa, oltre al profilo strettamente patrimoniale e gestionale, normalmente coinvolge i rapporti di lavoro su cui si basa l'intera struttura aziendale. Non va dimenticato, infatti, che l'imprenditore è anche un datore di lavoro.

Proprio per tale motivo, tra i principi ispiratori della riforma figura l'esigenza di armonizzare le procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza con le forme di tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori alle dipendenze dell'impresa.

Ne consegue l'opportunità di coadiuvare il giudice attraverso figure professionali idonee a supportare, nella fase di emersione della crisi fino alla sua auspicabile risoluzione, le scelte di gestione, tra le quali vengono in rilievo indubbiamente quelle relative alle risorse umane, ai rapporti di lavoro e agli ammortizzatori sociali per gli esuberanti legati alla crisi di impresa.

In altre parole, la conservazione dell'impresa e la salvaguardia del lavoro dipendente risultano essere elementi connessi tra loro per il conseguimento del risultato complessivo a cui mira la riforma.

Peraltro, la professionalità dei consulenti del lavoro trova conferma nell'ampio ventaglio di funzioni che gli stessi possono essere chiamati a svolgere nel nostro ordinamento, tra cui in particolare, la possibilità di pa-

trocinare vertenze davanti alle commissioni tributarie e la possibilità di essere nominati commissari liquidatori, o sindaci di società commerciali.

Del resto, va debitamente rimarcato che la disciplina prevede che, nel momento in cui l'albo sarà operativo (entro il 20 marzo 2020), il consulente del lavoro potrà essere iscritto solo dopo aver frequentato positivamente una formazione non inferiore ad un anno e mezzo.

In conclusione, con la disciplina in disamina si è inteso semplicemente allargare lo spettro delle professionalità a cui il giudice può attingere nell'individuare la figura tecnica che, alla luce del caso concreto, risulti più idonea alla gestione della crisi di impresa, riconoscendo pari dignità alle primarie istanze gestionali e patrimoniali rispetto a quelle non meno stringenti relative al profilo occupazionale; non a caso, proprio con riferimento agli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro, viene espressamente previsto che l'autorità giudiziaria in sede di conferimento dell'incarico, tenga conto dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinato in atto.

In altre parole, la disposizione in discussione mira semplicemente ad offrire un più ampio ventaglio di opzioni concretamente percorribili nella gestione della crisi d'impresa, a beneficio non di una o di un'altra categoria professionale, ma del mondo imprenditoriale nel suo complesso, consentendo di adottare soluzioni che, con specifico riferimento alla individuazione del curatore, del commissario giudiziale o del liquidatore, risultino di volta in volta, quanto più possibile attagliate alla situazione ed al contesto aziendale di riferimento.

*Il Ministro della giustizia*

BONAFEDE

(12 febbraio 2019)

---

DE BERTOLDI, URSO. - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

da notizie di stampa si apprende che la Commissione europea ha presentato la proposta di bilancio 2021-2027 che prevede 1.279 miliardi di euro, corrispondenti all'1,11 per cento del Pil complessivo dei Paesi membri;

il piano di Bruxelles prevedrebbe più fondi per i migranti, la difesa, la ricerca e al contempo tagli ai fondi per le politiche agricole e di coesione;

verrebbero, dunque, incrementati i fondi per l'accoglienza dei migranti richiedenti asilo e rifugiati migranti che prevedono un aumento da 13 a 33 miliardi di euro delle risorse e previsti tagli di due importanti e storici capitoli dell'integrazione comunitaria che vedranno diminuire il loro peso nel bilancio: i fondi per la Pac (Politica agricola comune) e per la coesione;

la quota della spesa agricola sul bilancio della UE è calata drasticamente dai livelli degli anni '70, in cui era attorno al 70 per cento, a circa il 38 per cento attuale;

la proposta del nuovo bilancio UE prevede tagli di circa il 5 per cento ai fondi di coesione e alla Pac, ma vede più che raddoppiate o quasi le risorse per migranti (2,6 volte in più rispetto ai fondi ora disponibili): una scelta emblematica che indica le priorità di Bruxelles e i progetti di "crescita" per gli Stati membri;

l'agricoltura è un settore in cui la responsabilità è pienamente condivisa da tutti i Paesi dell'Unione europea, alla quale sono destinati i necessari finanziamenti pubblici;

l'annunciato taglio del 5 per cento del bilancio agricolo significherebbe togliere più di 20 miliardi di euro alla Pac in 7 anni; un calo considerevole, considerando, altresì, che ai Paesi della vecchia Europa, tra cui l'Italia, è anche chiesto di proseguire nella convergenza degli aiuti diretti, ora più elevati rispetto a quelli dei nuovi *partner* europei;

sul fondamentale capitolo agricolo, i tagli annunciati non sono a giudizio degli interroganti accettabili per l'importanza strategica che occupa l'agricoltura dal punto di vista socioeconomico e ambientale, per il ruolo determinante che essa svolge per l'ambiente, il territorio e la salute,

si chiede di sapere:

se i dati esposti corrispondano al vero e, in ogni caso, quali ulteriori informazioni il Governo ritenga di poter fornire sull'argomento;

quali iniziative intenda adottare, nelle competenti sedi europee e nazionali, a tutela dell'agricoltura, per scongiurare i tagli paventati e tutelare uno dei settori trainanti dell'economia italiana.

(4-00109)

(29 maggio 2018)

RISPOSTA. - Le proposte per il nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) *post* 2020 sono state presentate il 2 maggio 2018.

In ragione dei calcoli effettuati dalla Commissione, la Rubrica agricola avrebbe una decurtazione complessiva del 5 per cento e, in particolare, i pagamenti diretti e le misure di mercato *pre* allocate (settori vitivinicolo e olio di oliva), per l'Italia, subirebbero un taglio di circa il 3,9 per cento.

Anche per lo sviluppo rurale è prevista una riduzione del 15,3 per cento rispetto all'attuale dotazione finanziaria, con riduzione del tasso di co-finanziamento dell'UE del 10 per cento e con discendente possibilità degli Stati membri di poter incrementare il co-finanziamento nazionale relativo allo sviluppo rurale.

I calcoli citati sono effettuati a prezzi correnti, utilizzando quale criterio di riferimento per la comparazione con l'attuale quadro finanziario 2014/2020 il *budget* assegnato agli Stati Membri al 2020 (ultimo anno di programmazione PAC 2014/2020) moltiplicato per 7 anni.

Inoltre, corre obbligo di osservare come assuma rilievo, quanto al computo dell'allocazione delle risorse, anche il nuovo meccanismo sulla "convergenza esterna" che è finanziato in modo del tutto diverso dal precedente sistema, riportandolo a maggior equità, con un onere parziale anche a carico di tutti i Paesi membri.

Per tal via si evitano le rilevanti penalizzazioni a carico di alcuni Stati Membri, tra cui l'Italia, che hanno contraddistinto il precedente quadro programmatico.

Per quanto in ultimo attiene alle risorse attribuite alla Rubrica agricola, questo Ministero rappresenterà nel corso del negoziato, presso tutte le competenti sedi (Consiglio UE e Commissione europea) l'importanza non solo di non ridurre le risorse da destinare all'agricoltura ma, soprattutto, di aumentarne l'entità con particolare riferimento ad una maggior assegnazione delle risorse assegnate alla Nazione nell'ambito della Politica agricola comune (PAC).

*Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*

CENTINAIO

(11 febbraio 2019)

---

DE BONIS, NATURALE, LEONE, CIAMPOLILLO, ABATE, AGOSTINELLI, TRENTACOSTE, GALLICCHIO, LOMUTI, BOTTO, FATTORI, MOLLAME. - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.* - Premesso che:

la varietà di grano duro denominata "Senatore Cappelli" è stata iscritta a registro nel 1969 dal CRA, oggi CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria), ente di ricerca pubblica vigilato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al quale sono riconducibili i diritti del costituente e quindi i diritti patrimoniali derivanti dallo sfruttamento della varietà stessa;

questo tipo di grano, dalle dimostrate e importanti qualità nutrizionali, con particolare riferimento al basso contenuto di glutine, venne costituito nel primo ventennio del '900, mettendo così a disposizione degli agricoltori una varietà adattabile al contesto;

il grano duro "Cappelli" è coltivato in particolare nel Meridione d'Italia (Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia) con estensioni nelle Marche, in Abruzzo e in Toscana;

Nazareno Strampelli (1866-1942), il genetista di Castelraimondo (Macerata) che costituì questa varietà di grano nel 1915, operò presso la regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti mediante selezione genealogica dalla popolazione nord-africana Jenah Rhetifah e successivamente si trasferì presso il centro di ricerca per la cerealicoltura di Foggia;

Strampelli dedicò questa *cultivar* al marchese abruzzese Raffaele Cappelli, senatore del Regno d'Italia che, negli ultimi anni dell'800, aveva avviato trasformazioni agrarie importanti in Puglia;

la varietà "Cappelli" è ancora iscritta nel registro nazionale delle varietà, tenuto presso il Ministero, e il mantenimento della sua purezza è stato effettuato dalla sezione di Foggia dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura;

considerato che il CREA in data 30 giugno 2016 ha avviato un procedimento di evidenza pubblica (n. 0030316) "aperto alle Aziende Sementiere per formulare manifestazioni di interesse preliminari per l'acquisizione esclusiva dei diritti di moltiplicazione e commercializzazione della nuova cultivar (di seguito Varietà) di grano duro denominata 'CAPPELLI';

considerato altresì che, a parere degli interroganti:

la suddetta procedura desta diversi dubbi dal punto di vista della regolarità legale in quanto la costituzione del seme "Cappelli" risale al 1915 e la prima iscrizione al registro nazionale risale al decreto ministeriale 5

agosto 1938 (*Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 29 agosto 1938). Il brevetto, dunque, sarebbe già scaduto ai sensi dell'art. 109 del codice di proprietà industriale e l'utilizzo della formula "nuova" *cultivar*, per attribuirne diritti di sfruttamento commerciale a qualcuno, sarebbe operazione opinabile;

in particolare il "Cappelli" è stato iscritto nel registro delle varietà di specie agrarie presso il Ministero la prima volta in data 5 agosto 1938, poi in data 3 maggio 1969 venne iscritto nuovamente e in seguito fu fatto un secondo rinnovo il 13 ottobre 1990, a cui sono seguiti un terzo rinnovo il 14 febbraio 2001 e un ultimo rinnovo il 26 febbraio 2011;

inoltre nel citato bando si precisava che "il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., né un sollecito all'investimento ai sensi degli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58 e s.m.i., bensì semplice ricerca di mercato, cui non consegue alcun obbligo per l'Ente a fornire informazioni circa l'esito di offerte, né alcun obbligo di stipula";

invece, la determinazione direttoriale n. 96 del 10 agosto 2016 procedeva all'assegnazione in esclusiva dei diritti di moltiplicazione e commercializzazione della nuova *cultivar* "Cappelli" alla Società italiana sementi SIS SpA, con sede a San Lazzaro di Savena (Bologna) via Mirandola n. 1. Di conseguenza la società, come annunciato sul proprio sito, per 15 anni produrrà e certificherà in esclusiva la varietà antica di frumento duro;

considerato inoltre che:

la circostanza, secondo quanto riferiscono gli organi di stampa, ha sollevato tra gli operatori dell'intera filiera del grano "Cappelli" molteplici perplessità per le modalità di assegnazione dell'esclusiva e per le ripercussioni negative;

a fronte delle numerose proteste che hanno trovato eco sulla stampa, nella XVII Legislatura sono stati presentati svariati atti di sindacato ispettivo, di cui solo due hanno ricevuto risposta;

in particolare il sottosegretario *pro tempore* Castiglione, rispondendo all'interrogazione 5-12526 presentata dal deputato Schullian Manfred, precisava che dal 2007 e fino al 2016, la varietà è stata affidata per la moltiplicazione, ai fini della successiva commercializzazione, con un'esclusiva territoriale a due ditte, una per la sola Sardegna (Selet) e l'altra per il restante territorio italiano;

in realtà risulta agli interroganti che a seguito della risoluzione del contratto novennale è stata avviata la suddetta procedura ad evidenza pubblica per individuare il nuovo soggetto cui affidare la moltiplicazione del seme. La procedura di selezione pubblica ha visto 4 manifestazioni di interesse, tra cui quella della ditta Selet. Queste aziende sono state invitate,

dall'apposita commissione tecnica, a proporre un piano di sviluppo e ad accettare i nuovi livelli di *royalty* attestati su 40 euro a tonnellata rispetto ai 15 euro dei precedenti contratti. Tuttavia, a seguito di tale richiesta, la Selet non avrebbe fornito alcun riscontro e, con la citata determina n. 96 del 10 agosto 2016, l'esclusiva è stata affidata alla società SIS sulla base delle garanzie fornite rispetto a quanto richiesto in termini di capacità produttiva e diffusione su tutto il territorio;

il sottosegretario Castiglione aggiungeva che è fatto salvo il diritto dell'agricoltore di autoriprodurre il seme per i propri bisogni, tra i quali non figura il commercio del seme autoprodotta: chiunque voglia produrre e porre in commercio il seme, pertanto, dovrà sottoporsi al regime di certificazione e controllo previsti dalla legge sementiera;

ulteriormente, il Ministro *pro tempore* Martina, rispondendo all'interrogazione 3-03447 presentata presso la Camera dei deputati, confermava quanto riferito dal sottosegretario Castiglione precisando che la produzione delle sementi di base è riservata, nel caso della varietà "Cappelli", al CREA di Foggia, che può indicare la SIS come esecutore materiale della produzione;

in questo senso il responsabile della conservazione in purezza, ovvero il CREA-CER Foggia, è l'unico soggetto che possa avere la disponibilità del seme di base, e può quindi cedere in via contrattuale tale seme per la produzione commerciale. Tali profili, pertanto, avrebbero scongiurato il rischio paventato sia in termini di possibili conflitti di interessi che di costituzione di situazioni di monopolio in capo alla SIS;

precisava infine Martina che la varietà di frumento duro "Cappelli" è una varietà pubblica e, in quanto tale, la semente può essere commercializzata da ogni soggetto a cui è stata riconosciuta la facoltà di esercitare l'attività sementiera nel campo specifico dei cereali restando salvo in ogni caso il diritto dell'agricoltore di autoriprodurre il seme per i soli propri bisogni, che non prevedono il commercio dello stesso seme prodotto. Tali precisazioni, tuttavia, a parere degli interroganti non riescono a cancellare il paradosso secondo il quale gli agricoltori possano essere liberi di coltivare la varietà ma non di commercializzarla;

l'assegnazione creerebbe quindi un regime di monopolio: la fornitura del seme all'azienda agricola è condizionata alla sottoscrizione di un contratto con la ditta sementiera nel quale si prevede il conferimento dell'intera produzione agricola: gli imprenditori non avranno, quindi, la possibilità di sviluppare e promuovere un proprio progetto di filiera;

diversi agricoltori hanno segnalato al primo firmatario del presente atto, con prove documentali inoppugnabili, il diniego di fornitura del se-

me da parte di SIS che subordinava tale rapporto all'obbligatoria riconsegna del grano da macina, in violazione alle regole di libero mercato;

considerato infine che, per quanto risulta:

l'associazione Granosalus, a tutela dei produttori e consumatori associati, con nota PEC del 21 dicembre 2017, acquisita al protocollo CREA n. 51654, chiedeva al CREA di acquisire gli atti riguardanti l'assegnazione alla Società italiana sementi della licenza in esclusiva per la moltiplicazione e lo sfruttamento commerciale della varietà di grano duro denominata "Cappelli". Con nota CREA, a firma del responsabile del procedimento, dottor Nicola Pecchioni, del 19 gennaio 2018, si informava l'associazione Granosalus di aver trasmesso la predetta istanza ai controinteressati. Con successiva istanza trasmessa a mezzo PEC in data 2 febbraio 2018 al CREA, al Ministero e alla SIS, l'associazione reiterava la richiesta di ottenere: il contratto di licenza in esclusiva stipulato tra il CREA e la società a seguito della determinazione direttoriale n. 96/2016, i disciplinari di produzione adottati da SIS e tutta la documentazione relativa all'attività svolta dall'assegnataria durante la campagna 2017 e, comunque, riferita al "contratto di filiera" utilizzato dalla SIS, nonché di ottenere copia dell'atto della SIS del 25 gennaio 2018 di opposizione all'istanza Granosalus e la determina CREA n. 84 del 21 luglio 2016, nonché i verbali della commissione tecnica ivi costituita per la valutazione delle manifestazioni di interesse e delle offerte per la varietà di grano duro. Si invitava anche il CREA a prendere atto delle violazioni della SIS, procedendo alla risoluzione del contratto, attivando una nuova procedura per l'assegnazione della licenza con revisione delle condizioni di esercizio dell'esclusiva e al Ministero a procedere al riesame della fattispecie, adottando i dovuti provvedimenti nei confronti del CREA;

con nota del CREA, inviata a mezzo PEC in data 7 marzo 2018, lo stesso comunicava l'accoglimento parziale della richiesta di accesso agli atti formulata dall'associazione Granosalus e si trasmetteva la seguente documentazione: 1) contratto di licenza in esclusiva stipulato tra il CREA e la SIS a seguito di determinazione direttoriale n. 96/2016; 2) atto della SIS in data 25 gennaio 2018 di opposizione all'istanza Granosalus; 3) determina CREA n. 84 del 21 luglio 2016; 4) verbali della commissione tecnica;

con nota del 19 marzo 2018, trasmessa a mezzo PEC al CREA, al Ministero e alla SIS, l'associazione Granosalus, formulando espressa riserva in ordine alla parzialità dell'accesso agli atti rispetto ai documenti trasmessi, chiedeva di fornire le motivazioni circa gli *omissis* operati sull'esibito contratto di licenza in esclusiva stipulato tra il CREA e la SIS risultando, in tal modo, impedita la lettura di una serie di fondamentali pattuizioni e invitava il responsabile del procedimento a rendere conto delle ragioni a supporto dell'omessa ostensione del testo degli articoli oscurati che, di fatto, rendevano impossibile la conoscenza delle fondamentali norme regolatrici del rapporto di cessione;

con nota del CREA, inviata a mezzo PEC in data 19 aprile 2018, quest'ultimo poneva a giustificazione degli *omissis* la supposta tutela di diritti di riservatezza dei soggetti interessati;

sussistendo in capo all'associazione Granosalus l'interesse legittimo alla conoscenza delle condizioni contrattuali contenute nel contratto stipulato fra il CREA e la SIS riguardante la licenza in esclusiva per la moltiplicazione e lo sfruttamento commerciale della varietà di grano duro denominata "Cappelli", la stessa associazione ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, per avere accesso integrale agli atti del CREA,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali siano le motivazioni che hanno condotto la commissione, istituita dal CREA al fine di valutare le manifestazioni di interesse e offerte per l'acquisizione esclusiva dei diritti di moltiplicazione e commercializzazione economica della varietà di grano duro denominata "Cappelli", a procedere all'assegnazione dei relativi diritti alla Società italiana sementi SIS SpA e se il contratto comprenda anche specifiche clausole per la sua rescissione;

se, alla luce delle prove documentali fornite dagli agricoltori, non ritenga di valutare la possibilità di rescindere immediatamente il contratto;

se non ritenga di assumere le opportune iniziative di competenza per evitare l'instaurarsi di un regime di monopolio, da un lato relativo all'attività di ritiro della granella e di vendita della stessa all'industria di trasformazione, che penalizzerebbe le filiere già attivate e, dall'altro, relativo alla riproduzione e alla commercializzazione della semente della varietà di grano duro "Cappelli", fino ad oggi in capo ad almeno due industrie sementiere;

quali iniziative intenda adottare affinché siano verificate eventuali violazioni della disciplina in materia di tutela della concorrenza e, nel caso, garantita l'applicazione delle relative sanzioni.

(4-00861)

(15 novembre 2018)

RISPOSTA. - Si premette che il grano duro "Cappelli" è una varietà storica costituita prima della metà del Novecento, iscritta al Registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie con decreto 3 maggio 1969,

mentre le norme di tutela europea e nazionale sono nate solo successivamente.

L'iscrizione era subordinata all'emanazione delle direttive comunitarie che stabiliscono i registri obbligatori necessari per la commercializzazione delle sementi e la varietà fu iscritta con procedura d'ufficio, vista la sua ampia notorietà al momento dell'istituzione dei registri delle varietà, configurandosi come varietà di pubblico dominio.

Per tale ragione, nel prospetto d'iscrizione non è stato riportato il "costitutore" ed è stato identificato l'attuale CREA-CI di Foggia, quale responsabile della conservazione in purezza, vale a dire il soggetto cui spetta il compito di mantenere nel tempo la varietà senza che questa subisca modificazioni apprezzabili.

Pertanto, ai materiali di propagazione della varietà non può essere associato alcun diritto del "costitutore", quanto meno nella forma di privativa vegetale oggi conosciuta, sia essa nazionale che comunitaria, in quanto la privativa protegge la "varietà" e, per essere tutelata, uno dei requisiti è la "novità", come stabilito dall'articolo 5 del regolamento comunitario n. 2100/94.

Di conseguenza, in assenza di diritti di proprietà intellettuale, si può far riferimento solo alle disposizioni che disciplinano la commercializzazione delle sementi (legge 25 novembre 1971 n. 1096 e decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973 n. 1065).

Come detto, sin dal momento dell'iscrizione, questo Ministero, ha indicato il CREA, come unico soggetto responsabile del mantenimento della purezza genetica della varietà. In tale contesto, il CREA ha anche il diritto di sviluppare licenze con terzi cui affidare la riproduzione del seme per la moltiplicazione, ai fini della successiva diffusione e commercializzazione, con l'impegno a reinvestire tutti i ricavi nell'attività di ricerca.

A questo proposito, è necessario specificare che la concessione di licenze di moltiplicazione ai fini della commercializzazione di varietà vegetali, in quanto contratti attivi, non è sottoposto al codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), come disciplinato dall'articolo 4 dello stesso codice, di conseguenza non è prevista l'emanazione di alcun bando.

All'attualità, la licenza per la moltiplicazione ai fini della commercializzazione della varietà "Cappelli" per l'Italia è stata concessa dal CREA alla Società italiana sementi (SIS), per il periodo 23 dicembre 2016 - 22 dicembre 2031, previo avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse da parte di ditte sementiere.

Nel corso della procedura, articolata in più fasi, è stato manifestato l'interesse non solo dalla SIS, ma anche da altri tre soggetti che, tuttavia, non hanno fornito altrettante garanzie per lo sviluppo, la valorizzazione e la salvaguardia della varietà nel processo di moltiplicazione.

La ditta SELET non ha fornito alcun riscontro, autoescludendosi di fatto dalle fasi successive della procedura.

In merito al nuovo corrispettivo, uno dei fattori per la determinazione dello stesso è rappresentato dalla necessità di attenersi a coerenti valori di mercato, per non incorrere nell'ipotesi di aiuti di Stato.

In ogni caso, i dubbi sollevati sono stati attentamente valutati da questo Ministero che, in data 25 luglio 2018, ha avviato un'interlocuzione con il CREA, finalizzata alla verifica delle condizioni di assegnazione della licenza per la moltiplicazione della varietà.

Con riferimento alla "Campagna 2017", si segnala che la SIS ha dato avvio all'attività, ricevendo dal CREA la quantità di "*seme prebase*" disponibile. La licenza concessa alla SIS limita l'esclusiva alla sola moltiplicazione del seme certificato per ottenere il seme di seconda riproduzione, di libera vendita.

Con riferimento alla campagna di commercializzazione 2017, si evidenzia che l'organismo incaricato della certificazione ufficiale delle sementi (CREA-DC) ha approvato, complessivamente, 64.000 ettari destinati alla riproduzione di frumento duro.

Di questi, 393 ettari afferiscono alla varietà "Cappelli", mentre, in termini di confronto, per la varietà "Simeto" sono stati approvati 3.700 ettari.

Va inoltre considerato che le varietà certificate nel corso dell'annata 2017 sono state oltre 180, di cui alcune classificate come varietà da conservazione, diversamente dalle specificità della varietà "Cappelli".

In particolare, sulla singola semente e con riferimento alla campagna di semina 2017/2018, secondo i dati forniti dal CREA, gli ettari destinati alla produzione ammontano a poco meno di 5.000 e quasi 500 gli agricoltori coinvolti; si tratta quindi di valori circa 5 volte superiori al precedente contratto di licenza, realizzandosi contestualmente un'offerta di prezzo d'acquisto del grano "Cappelli" di 60 e 80 euro al quintale, rispettivamente per il prodotto convenzionale e per quello biologico, valori quasi doppi rispetto al passato.

Alla luce di quanto ricordato, la Commissione istituita dal CREA ha valutato le diverse manifestazioni di interesse e offerte per l'acquisizione

esclusiva dei diritti di moltiplicazione e commercializzazione economica della varietà in esame e ha proposto l'assegnazione dei relativi diritti alla Società italiana sementi SIS SpA.

Rispetto al tema dell'esclusività, si segnala che il numero di ditte sementiere di cui ci si avvale è funzionale solo alla strategia di diffusione della semente; le due ditte sementiere che hanno in passato ottenuto la licenza operavano infatti anch'esse in esclusiva, però su diversa base territoriale (una in Sardegna e una sul restante territorio nazionale).

Peraltro, nel primo anno di licenza, la nuova licenziataria ha raggiunto quantitativi di vendita di seme agli agricoltori pari a quelli complessivamente ottenuti dai precedenti esclusivisti dopo sette anni di attività e superfici investite, che sono passate da poche centinaia di ettari a diverse migliaia.

In ultimo, si evidenzia che con la nuova modalità di riproduzione e commercializzazione delle sementi, è diventata più incisiva la capacità di certificazione e mantenimento in purezza di queste ultime, il che consentirà di attivare una forte campagna di repressione delle frodi, soprattutto nel settore della trasformazione.

Grazie a ciò, sarà dunque più agevole possibile verificare quanto denunciato dall'associazione, ovvero la mancata o minima presenza di grano "Cappelli" in paste che vengono vendute come 100 per cento "Cappelli".

In ogni caso, per evitare qualsiasi problema sulla tematica, questo Ministero intende proseguire il confronto articolato con il CREA e i vari *stakeholders* del comparto produttivo, nell'ambito del Gruppo di lavoro per la protezione delle piante-sezione sementi, in cui sono presenti tutti gli attori della produzione agricola.

A questo riguardo, si segnala che molto probabilmente le frizioni registrate nel soddisfacimento della domanda di seme potrebbero essere ascritte a fenomeni sul lato dell'offerta che, superata la fase transitoria, sono destinati a ridimensionarsi notevolmente.

Si informa infine che la stessa ditta sementiera, ha informalmente comunicato al Crea di essere riuscita a garantire la fornitura di seme per la prossima annata a operatori e filiere che ne erano rimasti privi nell'annata precedente, ferma restando la necessità di tutelare e mantenere il seme in purezza.

*Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*

CENTINAIO

(11 febbraio 2019)

---

DE PETRIS. - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

il 21 aprile 2018, a quanto risulta all'interrogante per la quinta volta in violazione della normativa vigente, l'agricoltore Giorgio Fidenato, già noto alle cronache, ha seminato mais geneticamente modificato del tipo MON 810 nei propri terreni situati a Colloredo di Monte Albano (Udine);

la semina è stata reiterata nonostante in Italia sia stato disposto dal 2016, in via definitiva, il divieto di coltivazione di mais MON 810 e di tutti i mais transgenici che risultano in corso di autorizzazione, in attuazione della direttiva (UE) 2015/412 del 11 marzo 2015, recepita con il decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227;

in attuazione della suddetta normativa il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, dopo il parere positivo della Conferenza Stato-Regioni, ha trasmesso alla Commissione europea le richieste di esclusione dall'ambito geografico delle domande di autorizzazione già concesse o in via di concessione per 6 tipi di mais geneticamente modificato, richieste di esclusione tutte accettate in sede europea, analogamente a quanto richiesto e ottenuto da altri 18 Stati membri della UE;

il diniego alle coltivazioni geneticamente modificate in Italia è stato adeguatamente motivato in relazione alle caratteristiche del sistema agricolo nazionale, fondato tuttora sulla piccola proprietà fondiaria e con una forte prevalenza di coltivazioni ad alto valore aggiunto, di elevata qualità e tipicità, e con una notevole diffusione del metodo di coltivazione biologico, caratteristiche peculiari che rischiano di essere compromesse da una diffusione incontrollata di varietà OGM;

il tentativo reiterato di introdurre coltivazioni geneticamente modificate in Friuli-Venezia Giulia appare pertanto oltremodo grave in quanto rischia di diffondere la contaminazione in zone dove le varietà tradizionali di mais sono ampiamente coltivate, tenuto conto dei danni che si potrebbero apportare ad altri agricoltori e dei costi che richiederebbe una bonifica più ampia in caso di diffusione incontrollata delle varietà OGM,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario ed urgente sollecitare gli organi di controllo, ed in particolare il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri e l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ad applicare al signor Giorgio Fidenato le sanzioni previste dall'art. 35-*bis* del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, disponendo contestualmente il sequestro e la distruzione delle coltivazioni di mais geneticamente modificato impiantate a Colloredo di Monte Albano;

se non ritengano necessario ed urgente segnalare agli organi inquirenti tale reiterato episodio di violazione della normativa vigente, al fine di valutare l'applicazione dell'ipotesi di reato di cui all'art. 452-*bis* del codice penale, come introdotto dalla legge 22 maggio 2015, n. 68, con le relative sanzioni comprensive della confisca dei beni.

(4-00953)

(29 novembre 2018)

RISPOSTA. - Preme evidenziare, in via preliminare e introduttiva, che già da quindici anni l'Ispettorato centrale della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF) di questo Dicastero, insieme all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Difesa e certificazione (CREA-DC) e agli osservatori fitosanitari regionali, svolge una dedicata attività preventiva per quanto concerne la tematica in argomento.

Inoltre, ai sensi del decreto 27 novembre 2003, ogni anno viene posto in essere e coordinato dal citato ICQRF un controllo sistematico di tutti i lotti di sementi di *mais* e soia commercializzati a livello nazionale, al fine di individuare lotti di sementi geneticamente modificate eventualmente introdotti sul territorio nazionale, affinché le sementi immesse in commercio siano esenti da OGM (compreso il MON 810) garantendo così la necessaria qualità alle aziende sementiere e agli agricoltori che acquistano i sementi.

L'ICQRF effettua dedicati prelievi di campioni dai lotti di sementi di *mais* presso depositi e magazzini di stoccaggio delle sementi provenienti da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi.

Inoltre, presso gli impianti di stoccaggio, depositi e magazzini delle ditte sementiere, viene verificata la giacenza complessiva di sementi di *mais*, per accertare la presenza di partite di nuova introduzione e vengono condotti prelievi dai lotti pronti per la commercializzazione, i cui campioni

sono destinati all'analisi specialistica nota come PCR, cioè Polymerast Chain Reaction.

Se l'esito delle analisi è regolare, gli uffici dell'ICQRF operanti, provvedono ad informare le ditte ove si è effettuato il prelievo al fine dell'immissione in circolazione della merce, mentre, in caso di accertate irregolarità, i lotti contenenti OGM vengono sequestrati e sono informate le Regioni competenti e l'Autorità giudiziaria per i discendenti provvedimenti.

Per quanto attiene al caso specifico, il titolare dell'azienda agricola in Trois, ha seminato *mais* MON 810 in alcuni appezzamenti siti in località Colloredo di Monte Albano, in provincia di Udine e in località Vivaro, in provincia di Pordenone.

Gli accertamenti *in loco* sono stati espletati inizialmente dal Corpo regionale forestale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, che ha effettuato dedicati prelievi di campioni e che, a seguito della positività riscontrata alle analisi del Laboratorio di biotecnologie del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (E.R.S.A.), ha inoltrato alle autorità giudiziarie competenti le relative notizie di reato.

Le procure di Udine e Pordenone non hanno ravvisato fattispecie penalmente rilevanti ed hanno ritenuto che la condotta dell'interessato integrasse gli estremi dell'illecito amministrativo.

Di conseguenza, l'ICQRF, al fine di evitare la contaminazione tramite impollinazione anemofila di colture di *mais* presenti in terreni limitrofi, ed in considerazione dello stato di prefioritura in cui si trovavano le piante, ha emanato, in data 3 luglio 2018, ai sensi dell'art.35-*bis*, comma 3 del decreto legislativo n. 224 del 2003 un'ordinanza di distruzione delle coltivazioni OGM ed il ripristino dello stato dei luoghi, in applicazione di quanto previsto dalla vigente normativa.

Non avendo l'azienda provveduto alla distruzione e al ripristino dello stato dei luoghi entro i termini fissati dall'ordinanza, il 9 luglio scorso, l'ICQRF ha provveduto a distruggere il *mais* OGM mediante trinciatura e successivo interrimento.

L'interessato ha peraltro proposto ricorso al TAR della Regione Friuli-Venezia Giulia per chiedere l'annullamento del provvedimento del 3 luglio, insieme alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea affinché si pronunci sulla legittimità della direttiva 2015/412/UE, direttiva che conferisce agli Stati membri la possibilità di decidere in merito alla coltivazione di OGM nel proprio territorio e costituisce la base normativa del divieto di coltivazione di *mais* MON 810 attualmente in vigore.

In relazione a quanto detto, questo Ministero sta predisponendo per l'Avvocatura di Trieste un rapporto circostanziato, al fine di fornire gli elementi utili a supporto della difesa che, per la parte di propria competenza, verteranno sulla validità della base giuridica della predetta direttiva e del decreto legislativo 14 novembre 2016 n. 227, con cui la medesima direttiva è stata traspota nell'ordinamento nazionale.

In data 8 agosto 2018, il Corpo regionale forestale della Regione Friuli-Venezia Giulia ha inoltre provveduto a contestare al suddetto interessato la violazione del divieto di coltivazione di *mais* OGM previsto dal citato decreto legislativo.

La relativa documentazione (cioè due verbali di contestazione amministrativa, uno per ogni appezzamento coltivato ad OGM) è pervenuta all'ICQRF in data 18 settembre 2018 e l'interessato ha trasmesso a questa Amministrazione gli "scritti difensivi" avverso le contestazioni elevate a proprio carico.

Al momento, quindi, è ancora in corso lo svolgimento dell'istruttoria per la definizione del procedimento amministrativo sanzionatorio scaturito dagli atti di contestazione descritti.

A completamento del quadro normativo nazionale disciplinante gli OGM, si segnala che con il decreto interministeriale 8 novembre 2017, è stata formalizzata l'attività di vigilanza del rispetto di tutte le prescrizioni adottate dal decreto legislativo n. 224 del 2003, inclusi i divieti di coltivazione degli OGM adottati ai sensi del titolo III bis.

Tale attività di vigilanza, esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, autorità nazionale competente, dalle Regioni e Province autonome e dagli enti locali sarà realizzata attraverso la predisposizione di un programma operativo nazionale annuale, in base al quale saranno di conseguenza organizzati programmi operativi regionali annuali delle ispezioni.

Il programma operativo nazionale sarà condiviso nell'ambito di un Tavolo di coordinamento tra questo Ministero, quello dell'Ambiente, quello della Salute e le Regioni e Province autonome, Tavolo che è in procinto di essere istituito con decreto direttoriale presso la competente Direzione del Ministero dell'ambiente, mentre l'attività di vigilanza propriamente detta verrà svolta da ispettori designati dalle suddette amministrazioni e iscritti in apposito registro nazionale, ugualmente gestito dal Ministero dell'ambiente.

A piena tutela, dunque, degli interessi italiani nel settore agroalimentare i programmi di monitoraggio e contrasto saranno mantenuti e rafforzati per offrire anche per il futuro ogni garanzia di tutela dell'intera filiera produttiva di settore, vigilando sul rispetto dei divieti di coltivazione.

*Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*

CENTINAIO

(11 febbraio 2019)

---

QUAGLIARIELLO. - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e per gli affari europei.* - Premesso che:

da fonti stampa è emerso che secondo l'associazione Coldiretti dall'inizio del 2018 l'importazione in Italia di olio d'oliva proveniente dalla Tunisia sarebbe aumentata del 260 per cento, facendo registrare una vera e propria impennata;

nel 2016 la Commissione europea aveva concesso alla Tunisia due contingenti temporanei a dazio zero per le esportazioni di olio dirette verso l'Unione europea, in particolare 35.000 tonnellate all'anno per il 2016 e il 2017 al fine di cercare di sostenere la difficile situazione socio-economica del Paese;

dalla relazione della Commissione europea risulta che il Paese non ne avrebbe usufruito quasi per nulla, avendo esportato verso l'Unione tra il 2016 e il 2017 solo 2.557 delle 70.000 tonnellate accordate;

sempre secondo fonti stampa, la Tunisia avrebbe chiesto all'Unione europea di rinnovare la concessione di nuove quote di *export* a dazio zero verso la stessa Unione, motivando la richiesta con il fatto che l'agricoltura tunisina si è riorganizzata tanto da prevedere un raddoppio della produzione di olio d'oliva per il 2018. Questo salto avrebbe permesso, già nel primo quadrimestre del 2018, alla Tunisia di esportare verso l'Italia ben 26.000 tonnellate di olio d'oliva;

preso atto che:

nel 2017 la produzione dell'Italia, che è il secondo produttore mondiale dopo la Spagna, è stata di 429.000 tonnellate, e il costo di produzione dell'olio in Tunisia risulta pari a circa 2 euro al litro, contro il corrispondente costo di produzione italiano pari a circa 7 euro al litro (fonte Coldiretti);

qualora si permettesse alla Tunisia di sfruttare le quote non utilizzate per gli anni passati, pari a poco meno di 70.000 tonnellate, e contemporaneamente, se ne aggiungessero altrettante per il 2018 e il 2019, ci si troverebbe di fronte a un'invasione di olio tunisino e la produzione italiana ne uscirebbe gravemente penalizzata;

considerato infine che l'olio importato, di bassa qualità rispetto a quello italiano, viene spesso commercializzato dalle multinazionali sotto la copertura di ex marchi nazionali ceduti all'estero per dare una parvenza di italianità da sfruttare sui mercati nazionali ed esteri, a danno di produttori e di consumatori,

si chiede di sapere:

di quali informazioni i Ministri in indirizzo dispongano in merito alle notizie riportate e se le stesse trovino conferma;

quali iniziative intendano assumere, anche in sede europea, volte alla tutela dei prodotti, degli agricoltori e dei consumatori italiani, oltre che dell'economia di alcune regioni italiane.

(4-00928)

(27 novembre 2018)

RISPOSTA. - Preme anzitutto evidenziare che il settore dell'olio di oliva è una delle produzioni nazionali di qualità più rappresentative del "Made in Italy", che si intende curare e difendere con particolare vigore.

Riguardo alla tematica inerente all'olio tunisino, si conferma che lo scorso maggio, in sede di preparazione del Consiglio di associazione UE-Tunisia 2018, sulla falsariga della misura eccezionale concessa per il biennio 2016-17 in seguito agli attentati terroristici del 2015, la Tunisia ha presentato la richiesta di concessione di una quota aggiuntiva per l'esportazione di olio d'oliva in esenzione doganale.

Si rileva al riguardo che, in virtù del carattere non più eccezionale della nuova richiesta, il negoziato è stato orientato in modo da rispettare il principio della "concessione reciproca", ovvero dell'elaborazione, da parte della Commissione europea, di un pacchetto di misure per controbilanciare un'eventuale nuova misura riguardante l'olio di oliva, come, ad esempio, la richiesta di eliminazione delle barriere tariffarie poste dalla Tunisia per alcuni prodotti agricoli europei.

Si ricorda che l'istituto della concessione reciproca è previsto dall'articolo 18 dell'Accordo di associazione e richiede l'avallo del Consiglio e del Parlamento europeo.

Occorre tuttavia tener presente che, collocandosi il negoziato nel più ampio quadro del rinnovo del partenariato meridionale e svolgendosi anche a livello di Comitato di politica commerciale (CPC), esso si presenta particolarmente complesso e di non di rapida definizione,

Si rileva inoltre che nel corso della visita a Tunisi del presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker (25 e 26 ottobre 2018), è stata affrontata anche la questione dell'olio di oliva e, in particolare, della rinuncia della Tunisia alla richiesta delle ulteriori 30.000 tonnellate di oli di oliva a dazio zero per il 2018.

Peraltro, la delegazione italiana ha chiesto alla Commissione europea di ripristinare l'originario sistema dell'assegnazione di quote mensili. Un siffatto sistema, oltre a garantire una maggiore trasparenza e una migliore distribuzione dei flussi delle importazioni nel corso dell'anno, consente di evitare l'eccesso di offerta durante alcuni periodi della campagna e le conseguenti ripercussioni negative sulle quotazioni di mercato del prodotto. Peraltro, l'immissione sul mercato di quantitativi di olio ben distribuiti nel corso dell'anno impedirebbe l'assegnazione del prodotto a pochi operatori che potrebbero gestire i relativi flussi.

Pur tenendo conto della varietà e molteplicità dei prodotti agricoli potenzialmente interessati dal negoziato, nonché dei soggetti istituzionali e rappresentativi coinvolti, si assicura che il Ministero, nell'ambito delle proprie competenze, perseguirà con decisione la tutela dei prodotti "Made in Italy".

In tale direzione, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è impegnato costantemente a garantire il rispetto delle regole nelle diverse fasi della filiera produttiva e a tutelare i consumatori dalla possibile commercializzazione di alimenti non corrispondenti al dichiarato, contraffatti o falsamente etichettati come italiani.

In particolare, al fine di difenderne l'immagine sui mercati nazionali ed internazionali, l'Ispettorato ha posto sempre maggiore attenzione alle produzioni di qualità più rappresentative del "Made in Italy", tra cui l'olio di oliva, eseguendo oltre 5.700 controlli nel 2017 e più di 4.200 verifiche nei primi 8 mesi di quest'anno.

Peraltro, la collaborazione intrapresa con l'Agenzia delle dogane e le Capitanerie di porto ha consentito di migliorare l'attività di monitoraggio dei flussi d'introduzione dei prodotti agroalimentari provenienti da Paesi ter-

zi e di evitare fraudolente commercializzazioni di alimenti falsamente dichiarati "italiani" sul territorio nazionale.

In questo ambito, si sottolinea l'importanza dell'istituzione del Registro telematico degli oli d'oliva, grazie al quale il controllo è diventato più puntuale e tempestivo. Attraverso modalità telematiche messe a disposizione sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) è stato costituito un sistema di tracciabilità omogeneo e puntuale della "filiera olio d'oliva", che consente di monitorare le singole movimentazioni di ogni stabilimento e di conoscere i nominativi con i relativi indirizzi dei soggetti, nazionali o esteri, coinvolti.

L'attività di controllo dell'Ispettorato prevede anche accertamenti analitici su campioni prelevati in tutte le fasi della filiera, con particolare attenzione al commercio ed alla distribuzione. Le prove di laboratorio rappresentano, infatti, uno strumento essenziale ed oggettivo di valutazione delle caratteristiche degli oli e di verifica della rispondenza alle norme specifiche.

La filiera "olio d'oliva", quindi, è oggetto di un costante e continuo controllo da parte dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, senza alcuna discriminazione tra il prodotto destinato al mercato nazionale e quello destinato al mercato estero, sia europeo che *extra* europeo.

Si assicura che l'Ispettorato manterrà un elevato livello di attenzione nel settore, proprio al fine di evitare l'insorgere di fenomeni contraffattivi e l'illecita commercializzazione di oli riportanti l'indicazione di un'origine diversa da quella effettiva.

Si evidenzia infine che il regolamento delegato (UE) n. 2018/1096, fortemente richiesto e sostenuto dall'Italia, ha apportato una modifica alla normativa europea sulle norme di commercializzazione dell'olio di oliva. Ciò consentirà agli Stati membri di introdurre l'obbligo di riportare in etichetta l'indicazione della campagna di raccolta per gli oli d'oliva ottenuti da olive raccolte sul proprio territorio e destinati esclusivamente ai mercati nazionali.

*Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*

CENTINAIO

(11 febbraio 2019)

---

RAUTI, GARNERO SANTANCHE', LA PIETRA, IANNONE.

- Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. - Premesso che:

nella notte tra il 15 e il 16 luglio 2018, una vasta area territoriale del mantovano è stata interessata da un violento nubifragio e una forte tromba d'aria che hanno colpito, in particolare, i comuni di Castel d'Ario, Roverbella, Castelbelforte, Medole, Marmirolo e Cavriana;

fortunatamente non si sono registrate vittime, ma i danni alle case, alle strutture, agli impianti e alle coltivazioni (di mais, riso e soia) e ai vigneti, causati dal forte vento, dai numerosi allagamenti e dalle prolungate interruzioni del servizio di energia elettrica, sono stati ingenti;

non si conosce ancora il bilancio effettivo dei danni provocati, che vanno però a sommarsi agli oltre 15 milioni di euro di danni provocati dal maltempo dall'inizio del 2018, secondo le stime fornite dalla Coldiretti Lombardia;

gli ultimi eventi atmosferici confermano i rischi connessi ai cambiamenti climatici e stagionali e le conseguenti ricadute sull'agricoltura, anche in termini di perdita significativa dei raccolti;

considerato che:

in questo quadro è evidente che le conseguenze finanziarie per i bilanci degli enti locali saranno pesanti, dovendo essi affrontare una serie di spese non programmate;

il verificarsi di condizioni meteorologiche avverse tende, da alcuni anni, a essere talmente frequente da esigere maggiori spazi di azione per le Regioni e gli enti locali, i quali dovrebbero essere posti nelle condizioni di liberare le necessarie risorse dai limiti del patto di stabilità affinché possano essere utilizzate per mettere in sicurezza i terreni agricoli; inoltre è fondamentale semplificare le procedure che coinvolgono le Regioni e i Comuni nella gestione degli interventi di ripristino del territorio;

in un momento di crisi perdurante, fenomeni di questo tipo finiscono con l'aggravare ulteriormente le condizioni del comparto agricolo e di tutta la filiera agroalimentare e pertanto è assolutamente indispensabile un impegno concreto delle istituzioni per garantire ai produttori agricoli e zootecnici il massimo sostegno nell'affrontare le situazioni di criticità ed emergenza;

il 17 luglio 2018 in Consiglio regionale della Lombardia è stata presentata sulla vicenda una mozione urgente a prima firma delle consigliere di Fratelli d'Italia e Lega, Barbara Mazzali e Alessandra Cappellari,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di attivarsi tempestivamente per valutare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione dello stato di calamità naturale per i comuni colpiti;

se e quali iniziative di competenza intenda adottare in favore degli operatori del comparto agricolo e zootecnico duramente colpiti dall'intenso e straordinario fenomeno meteorologico.

(4-00530)

(11 settembre 2018)

RISPOSTA. - Si premette che gli interventi compensativi *ex post* del Fondo di solidarietà nazionale per il sostegno alle imprese agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali, possono essere attivati solo nel caso in cui le avversità, le colture e le strutture agricole colpite, non siano comprese nel piano assicurativo annuale per la copertura dei rischi con polizze assicurative agevolate.

Il decreto legislativo n. 102 del 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce che per i danni assicurabili con polizze agevolate non sono attivabili gli interventi compensativi del Fondo, pertanto gli agricoltori, ai fini di una copertura dai rischi climatici, avrebbero dovuto provvedere alla stipula di polizze assicurative agevolate da contributo statale fino al 65 per cento della spesa premi sostenuta.

Altra condizione per l'attivazione degli interventi compensativi *ex post*, è la presenza di una incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile superiore al 30 per cento.

In particolare l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004 prevede che in caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino all'80 per cento dei costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento ed in quello successivo; proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso; esonero parziale (fino al 50 per cento) dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e dei dipendenti; contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali danneg-

giate e per la ricostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte.

Compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole, potranno essere adottate misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a carico del Fondo di solidarietà nazionale.

Ciò posto si rileva che la Regione Lombardia, in linea con la normativa citata, ha presentato la richiesta di intervento del Fondo di solidarietà nazionale per la tromba d'aria del 16 luglio 2018 in Provincia di Mantova, a fronte della quale è stato emanato il decreto di declaratoria n. 11.186 del 16 novembre 2018 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 28 novembre 2018) che ha riconosciuto l'eccezionalità dell'evento per i danni, considerati nel Riparto 2018, causati alle strutture aziendali.

*Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo*

CENTINAIO

(11 febbraio 2019)

---